



Chieti, 20 ottobre 2017

Prot. 1591

**Al Dirigente
del Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
della Città di Ortona
dott. Alberto De Francesco**
protocollo@pec.comuneortona.ch.it
a.defrancesco@comuneortona.ch.it

**Al Signor Sindaco
della Città di Ortona**
protocollo@pec.comuneortona.ch.it
sindaco@comuneortona.ch.it

E p.c. **Agli Organi di stampa**

Oggetto: Città di Ortona, Bando di concorso pubblico per l'assunzione di n. 1
"Istruttore tecnico" Categoria C.

Il Dirigente della Città di Ortona, Provincia di Chieti, settore servizi finanziari e risorse umane, in esecuzione della propria determinazione n. 263 del 26.09.2017, ha pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 "istruttore tecnico", Categoria "C", da assegnare al settore "attività tecniche e produttive".

Il concorso, per titoli ed esami, prevede, tra i requisiti di partecipazione il "*possesso del Diploma di Geometra o equipollente, con esclusione dei titoli di studio di grado superiore assorbenti*".

La descrizione di tale requisito contiene in sé tutte le garanzie di legge per consentire la più larga partecipazione agli eventuali aspiranti diplomati e/o laureati. Tanto più che, nell'ambito della valutazione dei titoli, il Bando prevede l'assegnazione di un congruo numero di punti (tre su dieci) per i concorrenti in possesso di laurea magistrale o specialistica.

La problematica che si pone, quindi, non riguarda la legittimità amministrativa del concorso, né tantomeno la sua opportunità, quanto piuttosto il possibile contrasto tra Categorie professionali.

A conferma di tale possibile contrasto, vi è l'incertezza della stessa giurisprudenza, la quale ammette la partecipazione ai concorsi di "soggetti privi dello specifico titolo di studio richiesto (diploma di geometra o equipollente), ma in possesso di titolo di studio superiore assorbente".

A tal proposito si richiama la relazione del Ministero dell'Istruzione, trasmessa il 30/01/2013 in adempimento all'Ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato, sez. 3[^], n. 05789/2012, riportata nella recente pronuncia n. 3330/2013. In particolare, il Ministero osserva che "l'equipollenza o l'equiparazione ha sempre riguardato titoli universitari dello stesso livello; si è sempre esclusa, pertanto,



l'interpretazione in base alla quale un titolo di livello superiore possa essere ritenuto assorbente rispetto ad altro titolo di livello inferiore.”.

Tale autorevole orientamento supera quello più datato espresso dai TAR Abruzzo (2008), Piemonte (2004) ed Umbria (2008), per lo più pronunciato in assenza di controinteressati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, co. 6, L. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, dec. n. 6260/2012).

In tale ottica, lo stesso giudizio di equipollenza non può essere integrato da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione; coerentemente si reputa illegittima la clausola di un bando di concorso che disponga l'ammissibilità di titoli di studio differenti, in assenza di una norma che stabilisca appunto l'equipollenza; nel caso di specie, non esiste nessuna norma che stabilisca l'equipollenza fra il titolo di studio di geometra e quello di ingegnere.

Il Comune di Ortona ha programmato l'assunzione di un dipendente inquadrato nella categoria C, istruttore tecnico, il cui profilo professionale corrisponde ad un tecnico diplomato.

Quella dei geometri è una competenza di dettaglio e specifica, in relazione, tra l'altro, alla capacità di istruttoria dei procedimenti tecnici in materia di tributi, catasto, topografia, espropri, discipline ambientali ed ecologiche, contenimento energetico, estimo, edilizia, sicurezza nei cantieri, parametri di uso del suolo, agronomia, etc..

Risulta, quindi, destituita di ogni rilievo giuridico la discriminante affermazione secondo la quale *“l'essere preparati, anziché un merito, costituisce un ostacolo”*. Ciò nel senso che è indiscutibile che, a diverso grado di istruzione, corrisponda anche un diverso grado di approfondimento delle discipline, ma ciò non può significare che, in relazione a titoli di studio distinti, si possa affermare aprioristicamente che la preparazione collegata al titolo superiore sia sempre e sufficientemente comprensiva della preparazione relativa al grado di istruzione inferiore.

Il Bando non esclude la possibilità di partecipazione degli ingegneri o degli architetti al concorso.

Se l'Amministrazione comunale ha inserito in pianta organica una posizione funzionale che prevede quale requisito culturale il diploma di geometra, nell'ambito delle procedure concorsuali, i geometri stessi dovrebbero avere, quantomeno, pari opportunità rispetto agli altri candidati aventi titoli equipollenti o, eventualmente, superiori.

Le stesse opportunità verrebbero ulteriormente ridotte qualora si ammettesse la possibilità di partecipazione di tecnici laureati privi del diploma di geometra (quindi, non specificamente formati), favorendo oltremodo i tecnici laureati.

Si tratta di un ragionamento logico ed anche di rispetto delle specifiche professionalità, poiché non si può immaginare che, se si ha bisogno di un infermiere, possa essere giusto assumere un medico.

L'Amministrazione, nel caso tenga ad avere dipendenti laureati, dovrebbe modificare il profilo professionale previsto dalla pianta organica, evitando, in tal modo, anche di delineare la possibilità di avere un ingegnere o architetto che svolge mansioni diverse e limitate rispetto alla propria formazione accademica.

In ultima analisi, la soluzione dell'eventuale assunzione di un tecnico laureato non risolverebbe né il problema dell'Amministrazione che ha bisogno di un geometra e si trova un ingegnere o architetto, né la situazione di un ingegnere o architetto che si trova a svolgere la mansione di un geometra con la legittima aspirazione di una veloce progressione di carriera.

Nello spirito di lealtà e collaborazione che contraddistingue da sempre i rapporti della categoria dei geometri con le pubbliche amministrazioni, questo Collegio invita l'Amministrazione del Comune di Ortona ad assicurare che lo svolgimento della procedura concorsuale, di cui si tratta, avvenga nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

In ogni caso questo Collegio vigilerà, affinché le materie che saranno oggetto delle prove scritte ed orali siano conformi alle competenze specifiche dei geometri e non a quelle più congeniali ad altre professionalità.

 IL PRESIDENTE del COLLEGIO
(Geom. Claudio BOTTONE)
